



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 48 DEL 03/05/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E DI ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA ADIACENTI ALLA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONIGO, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 753/1980.

VICESINDACO

Vista la nota della RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane– Direzione Territoriale Produzione Verona, Piazzale XXV Aprile n. 6 – 37138 Verona – Prot. Manuale 14/04/2022, n. UTSD/04.14.22.005, pervenuta al Comune di Lonigo al Protocollo n. 10582 del 14 aprile 2022, avente come oggetto “Richiesta di un’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà private adiacenti alla sede ferroviaria”;

Evidenziato che:

- l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 dispone che:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le Ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”.

- l'art. n.55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che dispone quanto segue:

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

Tenuto conto delle sopra riportate prescrizioni normative e valutati i possibili gravi effetti che la caduta di alberi (o di parti di essi) presenti su aree adiacenti alle linee ferroviarie, esterne alla proprietà di RFI, potrebbero avere sulla circolazione dei treni e l'esercizio ferroviario;io ferroviario.



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di dover prescrivere a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo delle aree e terreni non RFI adiacenti le linee ferroviarie, il taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Considerato

- che non è necessaria, data l'urgenza del provvedimento, desumibile dalla comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana agli atti, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, come il fatto sopraindicato rappresenta;

Visto gli art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

Visto l'art. 71, comma 1 del D.P.R. N. 753 del 11.07.1980 secondo il quale : *"La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale...."*

Visto la L. n. 689/81 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria in territorio del Comune Lonigo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di:

- verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi come descritti dagli articoli 52 e 55 del DPR 753/80;

- Il taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura e creare possibile pericolo per la pubblica incolumità nonché causare l'interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune..

DISPONE



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

1. La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio Comunale, nel sito internet del Comune e nelle bacheche dell'intero territorio comunale.
2. La trasmissione a:
 - Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Vicenza;
 - Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato di Vicenza
 - Comando Stazione Carabinieri di Lonigo;
 - RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano Direzione Territoriale Produzione di Verona;
 - Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo;
 - Corpo Forestale dello Stato – Comando Carabinieri Stazione di Lonigo;
 - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
 - Provincia di Vicenza;
 - Polizia Provinciale di Vicenza;
3. di demandare, viste le premesse, la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza a:
 - Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, con il supporto di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per tutto il tracciato della ferrovia presente in territorio comunale di Lonigo;
 - per i soli tratti ferroviari accessibili da strada pubblica, o ad uso pubblico è, altresì, demandata ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale e alla Polizia Locale, sull'esecuzione della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.

RENDE NOTO

- Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81) del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Che i proprietari, gli affittuari, i conduttori o i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento.
- Che gli interessi dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 s.m.i. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
[indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla sede municipale, 03/05/2022

VICESINDACO
RANDON RENATO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale